



# COMUNE DI PIANORO

Piazza dei Martiri, 1 - 40065 Pianoro (BO)  
<http://www.comune.pianoro.bo.it>      [comune.pianoro@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.pianoro@cert.provincia.bo.it)

## ORDINANZA SINDACALE n. **76** del **24/05/2023**

### **ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA MANUTENZIONE DI SIEPI E ALBERI LUNGO LE STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO**

IL SINDACO  
FILIPPINI FRANCA

## **ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA MANUTENZIONE DI SIEPI E ALBERI LUNGO STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO**

### **IL SINDACO**

#### **Premesso che:**

- che è compito dell'Ente proprietario della strada adottare tutti i provvedimenti idonei a garantire sulle strade di uso pubblico il transito veicolare e pedonale in piena sicurezza e con visibilità priva di ostacoli, tale da consentire una pronta e corretta lettura della segnaletica verticale ed orizzontale;
- che la mancata manutenzione dei fossi e degli scoli che raccolgono le acque può causare, in coincidenza di periodo di intensa piovosità, l'allagamento dei terreni limitrofi e della sede stradale, con grave pericolo per i conducenti, danni e dissesti per tutto il corpo stradale;
- che l'omessa manutenzione di siepi ed alberi, con eventuale occupazione di una parte della sede stradale, può comportare ostacolo alla circolazione e la copertura della segnaletica stradale;
- che, ai sensi dell'art. 15, c.1, lett. d) e h) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i. "*Nuovo Codice della Strada*", su tutte le strade e loro pertinenze è vietato impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico, nonché è vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti e che è altresì vietato scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali ovvero cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualsiasi natura;
- che i proprietari dei terreni frontistanti alle strade devono mantenere le ripe, sia a valle che a monte, in condizioni tali da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale (ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30 del Codice della Strada), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta dei massi o di altro materiale sulla strada. I medesimi proprietari devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 285/1992;

#### **Rilevato che:**

- conseguentemente allo stato di abbandono in cui versano i terreni boscati e gli ex coltivi posti a margine delle strade comunali e vicinali di uso pubblico, si verificano sempre più frequentemente ripetuti casi ribaltamento dei tronchi e caduta di rami e ramaglie sulla sottostante carreggiata;
- detto fenomeno è comune e si estende lungo tutta la viabilità pubblica comunale e vicinale di uso pubblico creando uno stato di pericolo per il transito veicolare e pedonale;
- detta situazione comporta oltre che ad un immediato rischio per l'incolumità anche il pericolo di interruzione della circolazione con conseguenti disagi per i cittadini;
- la caduta delle alberature o di rami d'albero sulla sede stradale può produrre gravi difficoltà nelle operazioni di sgombero della neve, oltre che la chiusura delle cunette di raccolta delle acque contribuendo a innescare fenomeni di dissesto idrogeologico per lo scalzo dei terreni, con franamento di terreno e di massi sulla carreggiata;

**Tenuto conto** che la mancata manutenzione delle scarpate, dei cigli stradali, della vegetazione arbustiva e delle alberature da parte dei proprietari frontisti, è fonte di aggravamento delle condizioni di rischio idrogeologico e quindi di pericolo per l'incolumità pubblica nonché danno diretto alla proprietà pubblica;

#### **Considerato che:**

- tale situazione di potenziale pericolo non può essere dilazionata per gli evidenti motivi di pubblica incolumità e sicurezza che comporta;
- sussiste, a tutti gli effetti, un interesse pubblico per l'adozione di un provvedimento con il quale si ingiunga ad ogni proprietario delle aree in fregio ai tratti stradali, l'adozione di immediati provvedimenti di messa in sicurezza mediante taglio a raso o abbattimento delle alberature pericolose e pericolanti che incombono sui tracciati stradali per porzioni di fusto ovvero con rami, o aggettanti sulla sede stradale, sia a monte che a valle;
- ai sensi degli artt. 6 comma 1 lett. b), f) e g), art. 16 comma 5 e 24 del Regolamento Forestale nr. 3/2018, il taglio, la rimozione e lo sgombero di tutte le piante, o porzioni di pianta, schiantate, gravemente danneggiate e cadute a seguito degli ultimi eventi atmosferici, sono consentite senza alcuna preventiva Autorizzazione o Comunicazione;

**Visti:**

- il D.Lgs. 285/1992, il relativo regolamento di attuazione, e le loro successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 891 e seguenti del Codice Civile;
- il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale;
- il Regolamento comunale per la gestione del verde pubblico e privato;
- il Regolamento Forestale della Regione Emilia Romagna n. 3 del 01/08/2018;
- il D. Lgs 267/2000, art. 54 comma 4;
- l'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i. ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento consistenti, nella fattispecie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse di pubblica sicurezza, non debba essere comunicato l'avvio del procedimento ;

**ORDINA**

a tutti i proprietari e detentori di diritti reali dei terreni che confinano con le strade comunali e vicinali di uso pubblico comunque denominate, di provvedere all'effettuazione delle manutenzioni dei fondi entro **60 (sessanta) giorni** dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, mediante:

1. **l'abbattimento di tutte gli alberi e gli ed arbusti pericolosi e pericolanti che incombono sui tracciati stradali per porzioni di fusto ovvero con rami o aggettanti sulla sede stradale**, o che si trovino in imminenza di caduta o crollo sulla stessa sede stradale con traiettoria di caduta insistente sulla carreggiata, **avvertendo** che trascorso infruttuosamente il predetto termine, l'Ente si riserva di procedere d'ufficio a spese dei proprietari inadempienti provvedendo direttamente o assegnando i lavori ad un soggetto terzo con oneri a carico della proprietà e recupero del materiale legnoso tagliato.  
L'abbattimento dovrà avvenire secondo le modalità previste della vigente normativa in materia forestale e nel rispetto dei vincoli eventualmente presenti nell'area di riferimento;
2. la rimozione immediata di alberi, ramaglie e terriccio caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
3. la manutenzione delle ripe confinanti con le strade, sia a valle che a monte delle medesime, in modo tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro della sede stradale e delle relative pertinenze, in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada, realizzando altresì, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;
4. l'adozione comunque di tutte le precauzioni ed accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta delle proprietà antistanti le strade ai fini della pubblica incolumità e sicurezza, dovranno essere eseguiti costantemente **durante tutto il periodo dell'anno**.

### **STABILISCE**

che la presente Ordinanza **non è applicabile alle piante monumentali censite** (*Legge n. 10/2013 e del Decreto attuativo 23/10/2104*), laddove le stesse piante non presentino evidenti e conclamati problemi di stabilità meccanica o patologie tali da compromettere la staticità.

In tali casi sarà sempre necessario, ai fini dell'abbattimento e/o potatura, la presentazione al Comune di una relazione, a firma di un Tecnico Forestale abilitato all'esercizio della professione sullo stato fitosanitario degli esemplari tutelati, con la quale si accerti lo stato di oggettiva pericolosità degli stessi.

La presente Ordinanza non costituisce inoltre titolo abilitativo all'esecuzione di interventi di gestione ordinaria dei boschi e delle aree forestali.

### **FA DIVIETO**

a tutti i proprietari di terreni frontistanti le strade comunali e vicinali di uso pubblico, di procedere ad effettuare nuove piantumazioni di arbusti ed alberature entro una fascia, misurata ai lati della carreggiata pari all'altezza raggiunta dalla tipologia di essenza, e comunque non inferiore di m. 3,00 per gli arbusti e di m. 6,00 per le piante di alto fusto (*art. 16 cc. 1 e 4 CdS – fuori centro abitato; art. 18 cc 4,5 e 6 CdS all'interno del centro abitato*).

### **DISPONE**

- che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio on-line e sul sito web del Comune, venga reso noto alla Prefettura di Bologna, alle Forze dell'ordine, agli albi professionali dei Tecnici Ingegneri, Architetti, Agronomi e Forestali, Geologi, Geometri, che per la loro attività operano sul territorio Comunale, ai Comuni confinanti;
- che sono incaricati dell'osservanza della presente Ordinanza il personale appartenente alla Polizia Locale, tutti gli altri soggetti abilitati all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'Art. 12 del D.Lgs 285/1992, nonché agli agenti ed Ufficiali di P.G.
- che carico di coloro che risultano inadempienti sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dagli artt. 15, 16, 29, 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.

### **AVVERTE**

- che la sanzione amministrativa non esaurirà, comunque, l'obbligo di eseguire le attività in capo ai proprietari privati. In caso di inadempienze, nei modi di legge i lavori necessari saranno effettuati dall'Amministrazione comunale con rivalsa per intero delle spese a carico del/degli inadempiente/i.
- che in caso di incidenti causati da incuria dei fondi confinanti la sede stradale, la responsabilità civile e penale graverà sui soggetti tenuti alla cura delle suddette aree.
- che sul custode del bene, sia esso il proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore ecc. grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.
- 

### **RENDE NOTO CHE**

Avverso il presente provvedimento è ammessa l'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere nel termine di decadenza di sessanta giorni, da proporre al TAR di Bologna (*D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104*), oppure, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dalla notificazione (*D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199*). -